

**OGGETTO:** Convenzione tipo tra l'INPS e le Regioni Campania, Puglia e Sardegna, per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388.

### IL PRESIDENTE

**Visto** il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

**vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

**visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**visto** l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

**visto** il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**visto** il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2017 con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del Decreto medesimo, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con le determinazioni presidenziali n. 100 del 27 luglio 2016 e n. 132 del 12 ottobre 2016;

**visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali, adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificata con le determinazioni presidenziali n. 170 del 28 dicembre 2016 e n. 13 del 24 gennaio 2017;

**visto** il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999 n. 144", che, all'art. 2, comma 1, definisce i soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo;

**visto** l'articolo 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che al comma 2 prevede il rinnovo annuale delle convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni, purché vengano definiti, in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, mentre al successivo comma 3, prevede per tale fine apposite risorse a partire dall'anno 2002 nell'ambito del Fondo per l'Occupazione;

**visto** l'art. 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, disponendo che vi affluiscono, tra le altre, le risorse del suddetto Fondo per l'Occupazione;

**preso atto** che con la nota n. 40/0002579 del 17 febbraio 2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha trasmesso all'Istituto i Decreti Direttoriali –registrati dalla Corte dei Conti – di approvazione delle convenzioni ASU e ANF 2017, stipulate in applicazione di quanto previsto dall'articolo 78, commi 2 e 3, della legge 388/2000, con le Regioni

Campania, Puglia e Sardegna per assicurare ai lavoratori socialmente utili, di cui all'art.2, comma 1 del D. Lgs. n.81/2000 che, alla data del 1° gennaio 2017, erano compresi nel relativo bacino, l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utile (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) da parte dell'INPS, nonché l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro a favore dei medesimi nell'annualità 2017;

**preso atto** che per poter regolamentare con le Regioni interessate l'erogazione dell'assegno ASU e dell'assegno ANF si rende necessaria la stipula di una Convenzione INPS-Regioni, come espressamente indicato nelle Convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le sopra indicate Regioni;

**preso atto** che per l'anno 2016 l'Istituto, con determinazione presidenziale n.70 del 24 maggio 2016, ha già approvato uno schema di convenzione tipo per le attività socialmente utili svolte dai lavoratori destinatari delle disposizioni di cui all'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con oneri a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;

**preso atto** che, in applicazione di quanto disposto dall'art.1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'importo mensile dell'assegno ASU, da corrispondere per l'anno 2017, risulta uguale al valore dell'anno precedente ed è pari ad € 580,14 (cinquecentottantaeuro/14);

**preso atto** che il servizio prestato dall'Istituto è a titolo oneroso e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riconosce all'INPS - come previsto nelle convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni - per le attività della presente convenzione, un corrispettivo, che per l'anno 2017 è pari ad euro 56,11 (cinquantaseieuro/11), per ciascun lavoratore socialmente utile;

**preso atto** che il rimborso del costo del servizio sarà imputato al capitolo 8E1203203 - contributi dello Stato a copertura delle spese di funzionamento connesse con oneri per il mantenimento del salario;

**preso atto** che le prestazioni oggetto della convenzione saranno imputate ai capitoli:

- 3U1205003 – prestazioni economiche a lavoratori disoccupati non agricoli (Indennità di Mobilità, indennità di disoccupazione, ASPI, MiniASPI e relativi trattamenti per carichi familiari), per le somme anticipate dall'Istituto;
- 8E1203574 – contributo dello Stato a carico del Fondo per l'occupazione per copertura oneri derivanti da assegni di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili, per le risorse trasferite all'Istituto;

**preso atto** che la convenzione in argomento ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017;

**preso atto** che lo stesso schema tipo di convenzione sarà adottato anche per le Regioni Basilicata, Calabria e Sicilia, a seguito del perfezionamento delle convenzioni tra le Regioni stesse e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dei connessi Decreti Direttoriali;

**preso atto** che le Parti, nell'attuazione della presente convenzione, si atterranno al rigoroso rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003;

**preso atto**, altresì, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni conferiranno all'Istituto - sulla base di un modulo predefinito - la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29, del D.Lgs. n. 196/2003;

**vista** la relazione predisposta dalla Direzione Generale;

**su proposta** del Direttore generale vicario

## **DETERMINA**

di approvare l'allegato schema tipo di convenzione, che costituisce parte integrante della presente determinazione, tra l'INPS e le Regioni Campania, Puglia e Sardegna, per la corresponsione da parte dell'INPS dell'assegno ASU e ANF ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

di adottare il predetto schema tipo anche per le Regioni Basilicata, Calabria e Sicilia, in caso di perfezionamento delle Convenzioni tra le Regioni stesse e il Ministero del Lavoro e dei connessi Decreti Direttoriali.

I Direttori regionali competenti sottoscriveranno digitalmente la convenzione, previa verifica degli atti presupposti nonché gli atti connessi al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.196/03.

**IL PRESIDENTE**

Prof. Tito Michele Boeri



**Convenzione tra l'INPS e la Regione ..... per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell' art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388.**

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, rappresentato dal Direttore Regionale per..... dott. ...., giusta determinazione n. ... del .....

e

la Regione....., rappresentata da .....  
....., il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Regione....., Ente territoriale di diritto pubblico, con sede in ....., codice fiscale ..... nella sua qualità di .....

**PREMESSO CHE**

- visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999 n. 144, ed in particolare :
  - l'art. 2, comma 1, relativo alla definizione dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo;
  - l'art. 4, comma 2, che pone a carico degli enti attuatori il 50% dell'assegno relativo alla prestazione di attività socialmente utili;
  
- visto l'articolo 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare:
  - il comma 2, lettera a) secondo periodo, che prevede il rinnovo annuale delle convenzioni a condizione che vengano definiti anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili;
  - il comma 2, lettera b) che prevede che vengano assicurate alle Regioni le risorse necessarie a garantire a tutti i soggetti non stabilizzati anche la copertura della quota di cui al sopracitato art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2000, pari a 50% dell'assegno per prestazioni di attività

socialmente utili (ASU) e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare (ANF);

- il comma 3, per il quale ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2 lettera a), saranno previste a partire dall'anno 2002 apposite risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo sociale per l'Occupazione e la Formazione;
  
- visto l'art. 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione, disponendo che vi affluiscono, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione;
  
- vista la Convenzione stipulata in data.....tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione..... con la quale è stata assegnata alla Regione medesima la somma complessiva di euro..... (.....) per assicurare, nell'annualità 2017, la copertura dell'assegno ASU e ANF ai lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2000 che, alla data del 1° gennaio 2017 erano compresi nel bacino a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione (FSOF) di pertinenza della Regione....., pari a n. .... lavoratori come risulta nella predetta convenzione;
  
- visto il decreto direttoriale n..... di approvazione della Convenzione di cui al punto precedente e, in particolare, l'art. 2 che assegna alla Regione..... la somma complessiva di euro..... che graverà: per euro..... (somma da erogare a titolo di assegno ASU e ANF) sul capitolo 2230 -PG5, e per euro..... (somme da corrispondere all'Istituto per i costi di gestione) sul capitolo 4358 - PG1 del corrente esercizio finanziario;
  
- considerato che, come previsto dall'art. 3 della Convenzione in parola, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione ..... hanno affidato all'INPS il compito di erogare l'assegno ASU e ANF - con le risorse finanziarie a tal fine allo stesso trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito di apposita rendicontazione - si rende necessaria al riguardo la stipula di un'apposita Convenzione tra l'INPS e la Regione .....

- considerato, altresì, che l'art. 4 della Convenzione Ministero del Lavoro/Regioni ha espressamente previsto l'obbligo delle Regioni a far sottoscrivere, nelle proprie convenzioni con gli Enti attuatori, l'utilizzo, da parte di questi ultimi, del servizio di monitoraggio web mettendo in atto le misure necessarie per il suo compimento, avvalendosi del supporto di Anpal Servizi S.p.a - ex Italia Lavoro S.p.A. - e a comunicare a quest'ultima l'elenco degli enti attuatori autorizzati alla prosecuzione di dette attività;
- preso atto che l'Istituto dedicherà alle informazioni connesse allo svolgimento del servizio oggetto della Convenzione apposita sezione dei propri archivi informatici al fine di garantirne il trattamento sicuro in termini di accessibilità, riservatezza e sicurezza;
- visto lo schema di Convenzione tipo, approvato dal Presidente dell'Istituto con determinazione n. ....del .....per le attività socialmente utili svolte dai lavoratori di cui all'art. 2 comma 1 del citato D.lgs. n. 81 del 2000 con oneri a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;
- preso atto che il servizio oggetto della Convenzione non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

### **CONVENGONO:**

1. Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.
2. Considerato che:
  - il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha affidato ad Anpal Servizi S.p.a - ex Italia Lavoro S.p.A.- l'attività di monitoraggio del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili e che lo stesso Ente ha attivato, nel giugno 2002, un sistema basato su tecnologia internet per la gestione dei dati e l'inserimento delle informazioni relative ai lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili presso i singoli enti attuatori denominato **[www.monitoraggiolsu.it](http://www.monitoraggiolsu.it)**;
  - sulla base dei suddetti dati è stato costituito l'Archivio LSU, che gli Enti utilizzatori dovranno alimentare inserendo tempestivamente tutti i dati riguardanti l'Ente stesso e i propri lavoratori socialmente utili;



- in particolare, per ogni lavoratore dovranno essere precisate dall'Ente utilizzatore, tramite il predetto sistema, la data di eventuale cessazione dell'attività, nonché le assenze mensili e le sospensioni che non diano titolo al pagamento dell'assegno ASU, anche se le informazioni stesse siano già state fornite alla competente Sede INPS con il precedente sistema della comunicazione scritta.
3. L'INPS si impegna a mettere in pagamento, negli ultimi dieci giorni del mese di svolgimento delle attività, l'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori i cui nominativi risultino presenti nell'archivio di cui al punto 2 sulla base delle variazioni mensili che Anpal Servizi S.p.a trasmetterà all'INPS - tramite apposita procedura automatizzata - entro il giorno 15 di ogni mese; a tal fine la Regione ..... si impegna ad intervenire presso gli Enti utilizzatori affinché forniscano per via telematica i dati richiesti. Per il predetto servizio di pagamento, l'INPS ha diritto al rimborso del costo di gestione, per l'anno 2017, pari ad euro di € 56,11 (cinquantaseieuro/11) per ciascun lavoratore; tale costo sarà posto a carico del FSOF, come previsto nelle Convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e le predette Regioni.
  4. L'importo dell'assegno da corrispondere per le prestazioni in attività socialmente utili relative al corrente anno, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 287, della Legge n. 208/2015, rimane invariato rispetto a quello dello scorso anno, ed è pari ad euro 580,14 (cinquecentottantaeuro/14) pro capite mensili.
  5. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2 della Convenzione Ministero/Regione, nonché dei costi di gestione da corrispondere all'INPS, saranno trasferite all'INPS dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito di apposita rendicontazione.
  6. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione....., in qualità di Titolari del trattamento dei dati personali oggetto delle attività di cui alla presente convenzione, nominano con atto separato l'INPS quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003.  
Il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione da parte dell'INPS è effettuato esclusivamente per le finalità indicate nel precedente art. 3, nel rispetto della vigente normativa, con particolare riguardo ai principi di pertinenza e non eccedenza e alle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 196/2003, nonché osservando tutte le istruzioni fornite dal

Ministero e dalla Regione a partire da quelle contenute nell'Atto di designazione.

Le modalità di trasmissione dei flussi informativi di cui alla presente convenzione sono quelle definite nell'art. 3 e comunque i trattamenti avverranno nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'Allegato B del D. Lgs. n. 196/2003.

7. Eventuali istanze e/o ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore - in conseguenza delle risultanze dell'archivio di cui al punto 2 - al pagamento dell'assegno ASU e ANF, sono di competenza della Regione salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
8. La presente convenzione ha validità dall' 1.1.2017 al 31.12.2017.

per l'INPS

per la REGIONE

\*sottoscrizione con firma digitale

**Atto di nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati  
personali ai sensi dell'Art.29 del D.Lgs.196/03 –  
Istruzioni per il trattamento**

**La Regione** ..... con sede legale in....., via  
....., n. ...., C.A.P 00.... codice fiscale n. ...., partita IVA  
n. ...., rappresentato legalmente dal .....

*PREMESSO CHE*

- L'art. 78, comma 2, lett. a) e b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che annualmente debbano essere assicurate alle Regioni le risorse finanziarie necessarie alla copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) ai lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del D. Lg.vo n. 81/2000, nonché per il sostegno dei processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal relativo bacino a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;
- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito della stipula di apposite Convenzioni annuali con le Regioni stabilisce, oltre al numero dei lavoratori in carico al bacino regionale, le risorse finanziarie da impegnare a favore dell'INPS e delle singole Regioni, che comprendono la spesa per gli assegni ASU e ANF, anticipati dall'INPS, nonché i costi di gestione per la corresponsione, da parte dell'Istituto, delle suddette prestazioni in favore dei lavoratori socialmente utili. Le risorse in parola vengono trasferite all'INPS previa stipula di apposita Convenzione con le Regioni.
- La Regione ....., ai sensi del d. lgs. n. 196/03 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), è Titolare (di seguito, il "Titolare") del trattamento dei dati personali relativi all'attività di cui al precedente punto;
- per le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell'ambito dell'espletamento del servizio di pagamento dell'assegno ASU ed ANF il Titolare intende nominare l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito INPS) quale Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali;
- l'INPS per esperienza, capacità ed affidabilità fornisce piena garanzia del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- l'INPS, in qualità di Responsabile esterno, tratterà i dati personali oggetto del servizio secondo le istruzioni fornite dal Titolare;

## **DESIGNA**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice, **I'Istituto Nazionale Previdenza Sociale**, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n.21, 00144, rappresentata legalmente da..... **Responsabile esterno del trattamento dei dati personali** (di seguito, anche il "Responsabile"), effettuato mediante sistemi manuali, informatici e telematici.

### **ART. 1**

#### **Compiti del Responsabile**

1.1 Il Titolare affida al Responsabile il trattamento dei dati personali necessari all'espletamento del servizio di pagamento dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) in favore dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del D. Lg.vo n. 81/2000, previa stipula di apposita convenzione con le Regioni.

1.2 Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di erogazione del servizio. In ottemperanza dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono raccolti e successivamente trattati, il Responsabile ed i suoi incaricati non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento al di fuori di quelle strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti loro affidati.

### **ART. 2.**

#### **Modalità di espletamento dei compiti**

2.1 Il Responsabile si impegna ad eseguire le operazioni sui dati personali nel pieno rispetto delle istruzioni fornite dal Titolare, a partire da quelle contenute nel presente Atto, delle disposizioni contenute nel Codice e nei relativi allegati, delle future modificazioni ed integrazioni, nonché ad applicare quanto in materia sia emesso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante").

2.2 Il Responsabile si impegna altresì ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati, sia quelle idonee e preventive di cui all'art. 31 che quelle minime di cui agli artt. da 33 a 35 del Codice e del relativo Disciplinary Tecnico, nei modi indicati dal Codice e secondo le eventuali modificazioni o integrazioni che dovessero intervenire ai sensi dell'art. 36. In tali ambiti, il Responsabile è tenuto a verificare la costante adeguatezza delle misure in essere, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

### **ART. 3**

#### **Ulteriori disposizioni**

3.1 Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare gli "Incaricati" del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice, scegliendo tra i propri dipendenti quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee istruzioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l'assegnazione di apposite credenziali e la definizione di regole e modelli di comportamento. Il Responsabile assicura che i dati personali siano utilizzati dagli Incaricati esclusivamente per lo svolgimento delle attività affidate senza che vengano effettuate operazioni di trasmissione, diffusione o comunicazione a soggetti terzi al di fuori, eventualmente, dei casi espressamente previsti dalla legge.

3.2 Il Titolare del trattamento potrà eseguire controlli periodici finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità alla legge delle operazioni di trattamento.

3.3 Esaurite le operazioni per le quali i dati personali sono stati comunicati alle Strutture territoriali dell'Istituto, al fine di porre in essere i pagamenti degli assegni ASU e ANF, il responsabile provvederà a trattenere i dati per fini istituzionali.

3.4 Il Responsabile comunicherà tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta ricevuta ai sensi dell'art. 7 del Codice, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge.

3.5 Il Responsabile avviserà immediatamente il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fornendo al Titolare, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.

### **ART. 4**

#### **Disposizioni finali**

4.1. Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.

4.2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto e nella Convenzione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

4.3. La presente designazione ha efficacia per la durata della Convenzione.

Luogo e data: \_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Il Titolare .....

Per Accettazione

Il Responsabile esterno del trattamento .....

**Atto di nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati  
personali ai sensi dell'Art.29 del D.Lgs.196/03 –  
Istruzioni per il trattamento**

**Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**, con sede legale in Roma, via ....., n. ...., C.A.P 00.... codice fiscale n. ...., partita IVA n. ...., rappresentato legalmente dal .....(di seguito Ministero del lavoro),

*PREMESSO CHE*

- L'art. 78, comma 2, lett. a) e b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che annualmente debbano essere assicurate alle Regioni le risorse finanziarie necessarie alla copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) ai lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del D. Lg.vo n. 81/2000, nonché per il sostegno dei processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal relativo bacino a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;
- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito della stipula di apposite Convenzioni annuali con le Regioni stabilisce, oltre al numero dei lavoratori in carico al bacino regionale, le risorse finanziarie da impegnare a favore dell'INPS e delle singole Regioni, che comprendono la spesa per gli assegni ASU e ANF, anticipati dall'INPS, nonché i costi di gestione per la corresponsione, da parte dell'Istituto, delle suddette prestazioni in favore dei lavoratori socialmente utili. Le risorse in parola vengono trasferite all'INPS previa stipula di apposita Convenzione con le Regioni.
- il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi del d. lgs. n. 196/03 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), è Titolare (di seguito, il "Titolare") del trattamento dei dati personali relativi all'attività di cui al precedente punto;
- per le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell'ambito dell'espletamento del servizio di pagamento dell'assegno ASU ed ANF il Titolare intende nominare l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito INPS) quale Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali;
- l'INPS per esperienza, capacità ed affidabilità fornisce piena garanzia del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- l'INPS, in qualità di Responsabile esterno, tratterà i dati personali oggetto del servizio secondo le istruzioni fornite dal Titolare;

## **DESIGNA**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice, **Istituto Nazionale Previdenza Sociale**, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n.21, 00144, rappresentata legalmente da..... **Responsabile esterno del trattamento dei dati personali** (di seguito, anche il "Responsabile"), effettuato mediante sistemi manuali, informatici e telematici.

### **ART. 1**

#### **Compiti del Responsabile**

1.1 Il Titolare affida al Responsabile il trattamento dei dati personali necessari all'espletamento del servizio di pagamento dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) in favore dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del D. Lg.vo n. 81/2000, previa stipula di apposita convenzione con le Regioni.

1.2 Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di erogazione del servizio. In ottemperanza dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono raccolti e successivamente trattati, il Responsabile ed i suoi incaricati non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento al di fuori di quelle strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti loro affidati.

### **ART. 2.**

#### **Modalità di espletamento dei compiti**

2.1 Il Responsabile si impegna ad eseguire le operazioni sui dati personali nel pieno rispetto delle istruzioni fornite dal Titolare, a partire da quelle contenute nel presente Atto, delle disposizioni contenute nel Codice e nei relativi allegati, delle future modificazioni ed integrazioni, nonché ad applicare quanto in materia sia emesso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante").

2.2 Il Responsabile si impegna altresì ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati, sia quelle idonee e preventive di cui all'art. 31 che quelle minime di cui agli artt. da 33 a 35 del Codice e del relativo Disciplinare Tecnico, nei modi indicati dal Codice e secondo le eventuali modificazioni o integrazioni che dovessero intervenire ai sensi dell'art. 36. In tali ambiti, il Responsabile è tenuto a verificare la costante adeguatezza delle misure in essere, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.



### **ART. 3**

#### **Ulteriori disposizioni**

3.1 Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare gli "Incaricati" del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice, scegliendo tra i propri dipendenti quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee istruzioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l'assegnazione di apposite credenziali e la definizione di regole e modelli di comportamento. Il Responsabile assicura che i dati personali siano utilizzati dagli Incaricati esclusivamente per lo svolgimento delle attività affidate senza che vengano effettuate operazioni di trasmissione, diffusione o comunicazione a soggetti terzi al di fuori, eventualmente, dei casi espressamente previsti dalla legge.

3.2 Il Titolare del trattamento potrà eseguire controlli periodici finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità alla legge delle operazioni di trattamento.

3.3 Esaurite le operazioni per le quali i dati personali sono stati comunicati alle Strutture territoriali dell'Istituto, al fine di porre in essere i pagamenti degli assegni ASU e ANF, il responsabile provvederà a trattenere i dati per fini istituzionali.

3.4 Il Responsabile comunicherà tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta ricevuta ai sensi dell'art. 7 del Codice, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge.

3.5 Il Responsabile avviserà immediatamente il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fornendo al Titolare, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.

### **ART. 4**

#### **Disposizioni finali**

4.1. Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.

4.2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto e nella Convenzione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

4.3. La presente designazione ha efficacia per la durata della Convenzione.

Luogo e data: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Titolare .....

Per Accettazione

Il Responsabile esterno del trattamento .....